

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3489

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il diritto alle indennità e alle maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto allo svolgimento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi

Presentata il 14 dicembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, composta da un solo articolo, prevede una norma di interpretazione autentica in materia di lavoratori che svolgono la propria attività in luoghi sempre variabili e diversi, di seguito « trasfertisti », con l'obiettivo di confermare la correttezza dei criteri interpretativi applicati da anni da parte delle aziende sulla base delle indicazioni delle competenti amministrazioni, i cui parametri sono stati di recente messi in discussione dalla giurisprudenza. Al riguardo, si evidenzia che le indennità e i rimborsi delle spese erogate ai dipendenti in trasferta di lavoro, fuori dal territorio del comune in cui si trova la sede di

lavoro, sono attualmente escluse dalla formazione del reddito imponibile fino a concorrenza di determinate soglie, come indicato dall'articolo 51, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di seguito « TUIR ». Al contrario, le indennità e le maggiorazioni di retribuzione erogate ai trasfertisti, anche se corrisposte con carattere di continuità, sono assoggettate a una tassazione e a un'imposizione contributiva nella misura del 50 per cento del loro ammontare (articolo 51, comma 6, del TUIR). Questa disposizione prevedeva anche l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di con-

certo con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che doveva individuare in modo chiaro le categorie di lavoratori inquadrabili come trasfertisti e le relative disposizioni applicative. Tale decreto tuttavia non è stato emanato, e il conseguente vuoto normativo è stato colmato dalla prassi ministeriale, che ha cercato di stabilire criteri distintivi tra le due categorie di lavoratori utilizzabili dalle imprese in qualità di sostituti d'imposta. Sui trasfertisti è intervenuta negli anni scorsi la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 396 del 2012, seguita nel 2012 e nel 2013 da altre dello stesso tenore, ha invece ribaltato i provvedimenti ministeriali qualificando come trasfertisti gli operai specializzati inviati per contratto a prestare la loro attività in cantieri variabili e diversi, a prescindere

dal fatto che fosse indicata nel contratto collettivo una sede di lavoro e dal fatto che percepissero un'indennità di trasferta in relazione ai periodi di effettiva trasferta fuori dalla sede stessa. In definitiva, la presente iniziativa legislativa chiarisce quali siano i criteri da adottare nei riguardi dei trasferisti, al fine di evitare che le citate sentenze possano avere ripercussioni soprattutto sulle posizioni assunte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con riferimento alle figure di lavoratori del settore dell'industria metalmeccanica (impiantistica, edile, commerciale ed estrattiva), che hanno una sede di lavoro ma che svolgono prevalentemente la loro attività in luoghi diversi e variabili, attività finora pacificamente considerate nell'alveo della trasferta e non del trasfertismo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi prevista sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o di una maggiorazione della retribuzione in misura fissa, attribuita senza verificare se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e indipendentemente dal luogo della stessa trasferta.

€ 1,00



17PDL0038180